

Prestazioni - Indennità di malattia - Prosecuzione della malattia nel secondo anno - Periodo massimo indennizzabile - Condizioni - Prosecuzione della malattia negli anni successivi - Diritto all'indennità in caso di mancato rientro al lavoro del richiedente - Esclusione.

Tribunale di Forlì - Ordinanza del 19.03.2015 - Dr. Amato - T.D. (Avv. Cappelli) - INPS (Avv. Vestini, Ciarelli).

Il periodo massimo assistibile dalla indennità di malattia non può superare i 180 giorni per anno solare; nel caso in cui la malattia, iniziata nel corso di un anno, si protragga ininterrottamente anche nell'anno seguente (c.d. malattia "a cavaliere" di due anni solari) l'indennità è dovuta in misura intera per un massimo di ulteriori 180 giorni, a partire dal 1° gennaio, se nell'anno di insorgenza dell'evento non è stato raggiunto il massimo assistibile, o è stato raggiunto il massimo assistibile, ma permane, al 1° gennaio dell'anno successivo, un rapporto di lavoro con oneri retributivi, anche parziali, a carico dell'azienda. L'erogazione dell'indennità negli anni successivi è, invece, subordinata alla ripresa dell'attività lavorativa.

FATTO e DIRITTO - Il Giudice, sciogliendo la riserva;

rilevato che il sig. T.D. ha agito in sede cautelare d'urgenza per sentir dichiarare la nullità, previa immediata sospensione, del giudizio medico legale di idoneità al lavoro emesso a seguito di visita del sanitario INPS in data 29/12/14, nonché per far accertare la sua inidoneità alla ripresa dell'attività lavorativa almeno sino al maggio 2015 ed ottenere la condanna dell'INPS ad al versamento dell'indennità economica di malattia, la cui erogazione era stata sospesa dall'Istituto;

rilevato che la domanda poggia, essenzialmente, sul ritenuto diritto del ricorrente a fruire, per l'anno 2015, dell'indennità di malattia per la durata di altri 180 giorni;

rilevato che l'INPS ha erogato l'indennità suddetta per l'anno 2013 dal sorgere della malattia (settembre 2013) alla fine dell'anno solare, e per l'anno 2014 per il periodo massimo indennizzabile, pari a 180 giorni;

ritenuto che, come previsto dalla vigente normativa, il periodo massimo assistibile dalla indennità di malattia non può superare i 180 giorni per anno solare; nel caso in cui la malattia, iniziata nel corso di un anno, si protragga anche l'anno seguente (c.d. malattia "a cavaliere" di due anni solari) l'indennità è dovuta in misura intera per un massimo di ulteriori 180 giorni, a partire dal 1° gennaio, se nell'anno di insorgenza dell'evento non è stato raggiunto il massimo assistibile, o è stato raggiunto il massimo assistibile, ma permane, al 1° gennaio dell'anno successivo, un rapporto di lavoro con oneri retributivi, anche parziali, direttamente riferibili al periodo considerato a carico dell'azienda e il periodo di malattia non indennizzato è stato adeguatamente documentato; resta invece escluso un ulteriore prolungamento dell'indennità di malattia in anni successivi, quando non vi è stato rientro al lavoro dell'assicurato;

rilevato che detta interpretazione, fatta propria da una costante prassi dell'INPS ed adottata nella Circolare del 28 giugno 1993, n. 145, par. 6, appare condivisibile, in quanto risulta ben fondata sulla *ratio* dell'istituto e sulla considerazione sistematica dell'ordinamento previdenziale; invero, rientra nell'esperienza medica che 180 giorni siano di regola sufficienti affinché una malattia si stabilizzi, con conseguente guarigione o cristallizzazione di una infermità di tipo permanente; l'ammettere la possibilità di ottenere indennizzo per ulteriori 180 giorni di assenza dal lavoro per gli anni solari successivi ai primi due, in conseguenza della stessa "malattia", senza che dipendente sia mai rientrato al lavoro, equivarrebbe a dare adito ad un'indennizzabilità potenzialmente estesa a tempo illimitato, in contrasto con la logica stessa di

una provvidenza destinata ad offrire tutela a situazioni di natura temporanea, non a condizioni patologiche permanenti, per le quali devono essere attivati altri istituti attinenti al sistema delle invalidità (civile ed INPS);

rilevato del resto che, come l'INPS ha documentato, il ricorrente è stato riconosciuto, a cagione della malattia da cui è affetto, invalido al 90% con decorrenza dal 18/12/12, come da verbale di accertamento della Commissione Medica di Forlì del 11/3/14; rilevato pertanto che non sussiste il fumus boni juris dell'azione cautelare intrapresa, cosicché essa deve essere rigettata, senza che occorra procedere all'esame dell'altro requisito costituito dal periculum in mora;

rilevato, in ordine alle spese, che esse vadano compensate, attesa la particolarità della questione giuridica affrontata.

(Omissis)
